

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BALDI e Ferdinando MAZZEI, e delle società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. e A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BALDI, all'epoca dei fatti riferibili alle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, Presidente e legale rappresentate della F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in concorso con il sig. Ferdinando Mazzei, provveduto alla redazione della presunta nota autorizzativa datata 10 maggio 2017 prot. n. 31528 falsamente attribuita al Settore Giovanile e Scolastico o, comunque, per avere artificialmente simulato l'esistenza materiale di tale documento apocrifo alla data di svolgimento del Torneo internazionale King's Cup disputato il 27 e 28 maggio 2017. Per aver, altresì, nello scritto difensivo denominato "dichiarazioni volontarie" depositato il 7 ottobre 2020, mosso gravissime contestazioni all'operato degli Uffici federali e, segnatamente, dei signori Antonio Miraglia e Franco Lattarulo, al punto da indicarli quali possibili autori dell'atto falso, e per avere, conseguentemente, leso la reputazione personale e professionale degli interessati e l'immagine stessa della F.I.G.C., per come risulta dalle affermazioni contenute nel sopracitato scritto difensivo;

FERDINANDO MAZZEI, all'epoca dei fatti riferibili alla stagione sportiva 2019/2020, tesserato quale allenatore per la A.S.D. Terricciola Alta Valdera, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in concorso con il sig. Luca Baldi, provveduto alla redazione della presunta nota autorizzativa datata 10 maggio 2017 prot. n. 31528 falsamente attribuita al Settore Giovanile e Scolastico o, comunque, per avere artificialmente simulato l'esistenza materiale di tale documento apocrifo alla data di svolgimento del Torneo internazionale King's Cup disputato il 27 e 28 maggio 2017;

F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., per responsabilità diretta in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca BALDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., dal Sig. Ferdinando MAZZEI e dal Sig. Andrea Tognetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Luca BALDI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ferdinando MAZZEI, di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina